



Comune di Lastra a Signa
Provincia di Firenze

INDIRIZZI PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

ART. 1

FONTI

Gli indirizzi che seguono integrano e completano la disciplina di cui all' art. 42, comma 2, lettera m) del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, nonché dell'art. 16, comma 4, dello Statuto comunale al fine di assicurare alle nomine ed alle designazioni, di competenza del Sindaco ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti ed ai criteri di scelta nonché alle modalità di una adeguata pubblicità.

ART. 2

REQUISITI SOGGETTIVI

1. Nella scelta delle persone da designare e da nominare è necessario considerare requisiti di moralità pubblica, competenza e professionalità.
2. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni debbono avere una comprovata competenza per attività di studio e/o professionali compiute e/o specifiche esperienze maturate.
3. Il requisito della competenza deve essere documentato in apposito curriculum.
4. Per i collegi sindacali o dei revisori è necessaria l'iscrizione al registro dei revisori contabili.
5. Salvo le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non possono essere nominati:
 - a) coloro per i quali ricorrono le condizioni di ineleggibilità previste dalle leggi vigenti per l'elezione a consigliere comunale;
 - b) coloro che sono congiunti entro il quarto grado con il direttore generale o i dirigenti dell'azienda o della società;
 - c) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito fino alle sentenze di riabilitazione o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 58 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - d) coloro che hanno una lite pendente con l'ente, l'azienda o l'istituzione presso la quale deve essere effettuata la nomina o la designazione ;
 - e) gli amministratori dell'ente, dell'azienda o dell'istituzione che abbiano già ricoperto l'incarico per due mandati interi e consecutivi. È consentito un terzo mandato consecutivo in caso di interruzione, prima del termine naturale previsto per legge o per statuto e per qualsiasi causa, del mandato precedente; in tal caso il terzo mandato ha durata massima pari al periodo di tempo residuo del precedente mandato interrotto.
 - f) in caso di nomina in azienda, i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese che esercitano attività concorrenti o comunque connesse con i servizi per i quali l'azienda o la società sono costituite, operanti sul medesimo territorio.

g) coloro che versano nella situazione di ineleggibilità prevista dall'art. 1, comma 734, della L. n. 296/2006, come autenticamente interpretato dall'art. 32-bis della L. n. 244/2007, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. f) della Legge n. 69/2009 (precedente amministratore in società che ha fatto registrare un progressivo peggioramento dei conti per tre esercizi consecutivi)

6. Il nominato negli enti a partecipazione comunale, prima di entrare nella pienezza dei suoi poteri è tenuto a dichiarare espressamente la propria non appartenenza ad alcuna associazione segreta, dovendosi intendere con tale definizione quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultano la loro esistenza, ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità ed attività sociali ovvero rendendo sconosciuti in tutto od in parte, ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomi di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.

ART. 3

PUBBLICITA' DELLE NOMINE

1. E' data adeguata pubblicità degli incarichi da conferire e delle loro caratteristiche.
2. La pubblicità è garantita da apposito avviso del Sindaco affisso all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale, nonché da apposita comunicazione ai gruppi consiliari.

ART. 4

COMUNICAZIONI DI DISPONIBILITA'

1. La disponibilità a ricoprire una specifica carica è espressa direttamente al Sindaco mediante formale comunicazione corredata da un curriculum comprendente la dichiarazione in cui si dà atto del possesso dei requisiti e dell'assenza delle cause ostative indicati all'art. 2 .

ART. 5

PRESUPPOSTI PER NOMINE E DESIGNAZIONI

1. Il Sindaco comunica ai capi gruppo, i nominativi ed i curricula della persone che intende nominare o designare almeno sette giorni prima di procedere alle nomine o designazioni.
2. Eventuali osservazioni dei capi gruppo sulle candidature dovranno essere rimesse al Sindaco almeno due giorni prima del giorno fissato per la nomina.
3. Il Sindaco procede alle nomine e alle designazione previo parere non vincolante della Giunta Comunale.

ART. 6

RINNOVO DELL'INCARICO

1. Nel caso in cui al termine del mandato presso l'ente, l'azienda o l'istituzione, il Sindaco intenda rinnovare la nomina o la designazione al soggetto già precedentemente incaricato (nel rispetto delle modalità di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5) si applica la procedura semplificata che segue.
2. La nomina è effettuata, omessa la procedura di evidenza pubblica di cui agli artt. 3 e 4 che precedono, previa comunicazione ai capi gruppo e parere non vincolante della Giunta.
3. Il termine per la comunicazione ai capi gruppo di cui all'art. 5, comma 1, che precede è ridotto a cinque giorni.

ART. 7

RESPONSABILITA' DEL SINDACO

1. Il Sindaco è responsabile politicamente per il comportamento del soggetto nominato presso enti, aziende ed istituzioni nonché dell'eventuale difformità dell'attività del soggetto stesso rispetto agli indirizzi espressi dall'Amministrazione comunale.
2. Il Sindaco si impegna a informare annualmente, con relazione scritta, il Consiglio comunale circa l'attività svolta dai rappresentati del Comune nominati presso enti, aziende e istituzioni ed in particolare a segnalare al Consiglio l'ipotesi di bilanci che non chiudono in pareggio e che prevedono erogazioni aggiuntive da parte del Comune rispetto ai deliberati consiliari.

ART. 8

REVOCA

1. Il Sindaco revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, successivamente alla nomina, quando sopravvengono le cause di ostative di cui agli articoli precedenti.
2. La revoca può essere, altresì, disposta nei seguenti casi:
 - a) irregolare funzionamento dell'organo presso cui il rappresentante è nominato o designato;
 - b) inottemperanza, nell'attività svolta presso l'ente, azienda o istituzione, alle direttive dell'Amministrazione comunale;
 - c) violazione di leggi, regolamenti o programmi;
 - d) assenteismo.

Approvato con delibera consiliare n. 42 del 29/06/2009